



ALLEGATO B

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO (A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini n. 117, Cod. Fiscale/ P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini della presente atto, dal Direttore SOC Distretto VCO Dott. Bartolomeo Ficili, su delega del Direttore Generale dott. Angelo Penna;

E

Il Presidio socio assistenziale – sanitario L'Eremo di Miazzina – partita I.V.A. n. 01823600034 sito in Via per Miazzina, n. 16 a Cambiasca (VB) legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dottor Flavio Nalesso

PREMESSO CHE

- La DGR n. 62 – 13647 del 22 marzo 2010 indica i correlati riferimenti normativi ed amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per i Nuclei per Stati Vegetativi/Stati di Minima Coscienza e Nuclei di Alta Complessità Neurologica;
- Con D.G.R. n. 22-5036 del 11 dicembre 2012 "D. Lgs 30.12.1992, n. 502 s.m.i. e LR 08.01.2004 n. 1 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture con Nuclei per Stati Vegetativi/Stati di Minima Coscienza e Nuclei di Alta Complessità Neurologica"
- Con nota del 15 Settembre 2009, prot. n. 33912/DA2000, la Regione Piemonte ha autorizzato l'avvio all'interno della RSA dell' Eremo di Miazzina della sperimentazione di n. 10 posti letto per pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) e in stato di minima vigilanza (SMV) secondo i requisiti organizzativi e gestionali richiesti nella DGR n. 62 sopra richiamata;
- Il presidio socio-sanitario è stato autorizzato al funzionamento per i seguenti posti letto:
n. 10 posti letto di RSA per pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) e in stato di minima vigilanza (SMV)
- Il predetto presidio socio-sanitario con Deliberazione del Direttore Generale n. 731 del 16.12.2010 è stato accreditato per i seguenti posti letto:
n. 10 posti letto di RSA per pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) e in stato di minima vigilanza (SMV)
- Il presidio socio-sanitario è stato autorizzato al funzionamento con Deliberazione n. 477 del 21 dicembre 2012 per i seguenti posti letto:
n. 10 posti di Nucleo ad Alta Complessità Neurologica (di seguito indicato NAC)
- Il predetto presidio socio-sanitario con Deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 18 gennaio 2013 è stato accreditato per i seguenti posti letto:
n. 10 posti letto di NAC



L' A.S.L. V.C.O. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129, nota alle parti in quanto pubblicata nel 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R.P. in data 17.09.2009 e della D.G.R. n. 62-13647 del 22 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 dell' 08 aprile 2010, pertanto, non allegate al presente contratto .
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L' A.S.L. V.C.O. si avvale del presidio socio-sanitario RSA "L'Eremo di Miazzina", nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria integrata con la seguente tipologia di posti letto:
 - N 10 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia Nucleo Stati di Vegetativi/Minima Coscienza
 - N 5 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia NACIl Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria,avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento.
2. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
3. Nell'eventualità che non ci fossero utenti dell'ASL VCO in graduatoria per inserimento in un posto letto SVP/SMV dei n. 10 p.l. o in un posto letto NAC dei n. 5 p.l. di cui l'ASL intende avvalersi, il posto letto può essere occupato a cura del Presidio Socio-sanitario da un utente non residente. In tale caso è fatto obbligo al Presidio formulare preventiva comunicazione all' ASL VCO.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano stati affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia dell'utenza accolta.
3. Il Presidio si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a



presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. L'A.S.L. può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed a erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
5. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
6. A comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'A.S.L. ogni eventuale successiva modifica ed autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione.
7. L'A.S.L. può, altresì, accedere alla documentazione – e, qualora necessario, acquisirne copia – riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti ed organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativi e/o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. Per i Nuclei SV/SMC e NAC, di cui alla D.G.R. n. 62 – 13647 del 22 marzo 2010, la tariffa sanitaria giornaliera è di € 188,91 pz/die per gli SVP/SMV e di € 214,41 pz/die per i NAC. Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
2. L'Asl si impegna a fornire assistenza sanitaria agli ospiti dei nuclei così come disciplinato dalla DGR n. 47-26252 del 09.12.1998 "Accordo Regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei medici di medicina generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte" e s.m.i.. Nell'eventualità che nessun medico di medicina generale



dia la propria disponibilità ad assistere gli ospiti del nucleo, gli stessi manterranno l'iscrizione al proprio medico di base oppure potranno, previa revoca dell' iscrizione al proprio medico, iscriversi ad altro medico operante nell'ambito territoriale in cui risiede la struttura;

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto;
4. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall' A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 , fermo restando il rispetto dei principi dettati dall' art. 3, comma 2, lettera a) della L.R. 8/01-2004 n°1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall' A.S.L. di residenza. Nel caso in cui non ci siano utenti dell' ASL VCO in graduatoria, potranno essere inseriti ospiti di altre ASL regionali ed extraregionali. Nell'ipotesi in cui il soggetto non sia residente nell'ASL VCO il percorso di inserimento può essere attivato solo con preventiva formale autorizzazione per accettazione da parte dell'ASL di provenienza dell'interessato, la quale si assume l'onere del relativo costo, fatturato direttamente dalla struttura residenziale, anche nel caso in cui il soggetto prenda la residenza nell' ASL in cui è collocato il Presidio.
5. Il presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall' A.S.L. e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini previsti dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, anche in materia di interessi moratori laddove dovuti.
6. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
7. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale.

Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni dello stato di salute dell'utente assistito che comportano eventuale incompatibilità di permanenza nei Nuclei SVP/SMV e NAC devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e l'evento patologico o traumatico deve trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario. L'A.S.L. , attraverso la competente U.V.D.M., s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I..



3. Fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. , attraverso la competente U.V.D.M. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali, I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Presidio o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L., e più in particolare:
 - a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L.; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa comunicazione all'A.S.L.
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e il Presidio socio-sanitario sia in grado di fornirla, l' A.S.L.. riconosce al Presidio un retta posta a suo carico non superiore al 100 % di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 02 agosto 2013.
7. l'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 02 agosto 2013.
8. il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 100% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L' A.S.L. s'impegna a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell' All. B) alla D.G.R. 14.09.2009 n. 25-12129 .

Art. 8 - Sanzioni



1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L' A.S.L., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei limiti stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more di provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l' A.S.L., in qualità di contraente il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell' art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativi al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 - Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai due sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art.10 - Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, fatto salvo il riesame laddove dovessero intervenire in corso di anno disposizioni in proposito nazionali e regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11 – Spese di contratto



A.S.L. V.C.O.
*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE N. 973

del 10/12/2018

Il presente contratto, stipulato in forma privata, con l'applicazione di bollo, riguarda anche le prestazioni soggette a IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Omegna,

Il Legale Rappresentante del Presidio

Dott. Flavio Nalesso

Per il Direttore Generale dell' A.S.L. VCO
Il Direttore SOC Distretto VCO

Dr. Bartolomeo Ficili